

Codice A1814B

D.D. 7 novembre 2023, n. 2751

R.D. 523/1904 - - Autorizzazione idraulica P.I. 140_gg T. Borbera, per il ripristino di una scogliera in sponda dx realizzata in prismi in cls, in corrispondenza dell'attraversamento in subalveo del torrente Borbera dell'oleodotto San Quirico - Lacchiarella DN 10'', nei Comuni di Serravalle Scrivia e Vignole Borbera (AL). Richiedente: SIGEMI S.r.L.



ATTO DD 2751/A1814B/2023

DEL 07/11/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: R.D. 523/1904 – - Autorizzazione idraulica P.I. 140_gg T. Borbera, per il ripristino di una scogliera in sponda dx realizzata in prismi in cls, in corrispondenza dell'attraversamento in subalveo del torrente Borbera dell'oleodotto San Quirico – Lacchiarella DN 10'', nei Comuni di Serravalle Scrivia e Vignole Borbera (AL). Richiedente: SIGEMI S.r.L.

Con nota del 26/09/2023 (ns. prot. di ricevimento n. 00035533/A1800A del 21/08/2023) l'Ing. Stagni Andrea Luca, in qualità di Legale rappresentante della SIGEMI S.r.L., con sede legale a Milano, Via Vittor Pisani n. 16, Partita IVA 12228800152, tramite il Geom Bagnasco Umberto, C.F. BGNMRT67A02L304Q, ha presentato istanza per ottenere il nulla osta idraulico per il ripristino delle opere di protezione esistenti, in corrispondenza dell'attraversamento del T. Borbera dell'oleodotto San Quirico – Lacchiarella L01S DN 10'', nei Comuni di Serravalle Scrivia e Vignole Borbera (AL). La sponda ove è posta la sponda da mantenere risulta in destra idrografica ed in comune di Serravalle Scrivia (AL) al foglio 16 in area demaniale in fregio al mappale 213.

L'attraversamento in subalveo del torrente Borbera nei Comuni di Serravalle Scrivia e Vignole Borbera (AL), con l'oleodotto S. Quirico – Lacchiarella DN 10'', e relative difese opere connesse, è stato autorizzato in linea idraulica con provvedimento a prot. 799 del 20/02/1989 (PI 140) e concessionato con D.D. n. 32 del 12/01/2015 (Pratica AL – SOL n. 486/5).

Poiché l'intervento in oggetto riguarda il corso d'acqua pubblico e demaniale denominato torrente Borbera, iscritto all'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904.

All'istanza, inviata telematicamente tramite PEC, sono allegati gli elaborati progettuali redatti a cura dal Geom Umberto Bagnasco, con studio nel Comune di Dernice, in base ai quali è prevista la realizzazione dell'opera di cui trattasi quali: relazione tecnica illustrativa; stralci cartografici;

documentazione fotografica dell'area di intervento.

Per l'accesso all'alveo del T. Borbera è prevista la discesa da sponda sinistra (in comune di Vignole Borbera) da strada esistente (via degli Orti), senza realizzazione di opere provvisorie per l'attraversamento dell'alveo in quanto non sono previsti transiti di autoarticolati. Considerato che per l'occupazione in oggetto non si prevede la realizzazione di opere ma avverrà sia in alveo sia da strada privata, chiusa da sbarra (accordo diretto tra le parti), non si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso della presentazione dell'istanza all'albo pretorio del comune interessato.

La difesa in prismi di cls esistente sarà oggetto di riposizionamento previa parziale demolizione atta a garantire una corretta tessitura tra i blocchi di calcestruzzo e una corretta disposizione ad incastro degli stessi. Verrà ripristinato lo stesso paramento esistente.

L'intervento si configura come una manutenzione di un'opera esistente e già concessa che non comporta modificazioni sostanziali dell'opera, (rif. Art. 26 D.P.G.R. del 16/12/2022 n. 10/R).

Dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione degli interventi in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Borbera, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche sotto riportate:

- è fatto divieto assoluto di trasportare materiale litoide fuori dall'alveo del torrente Borbera, di sradicare vegetazione o ceppaie sulle sponde, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta, modificando l'altimetria delle sponde e dei luoghi e con l'obbligo di ripulire i residui delle operazioni di lavorazioni sull'impalcato del ponte e ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate;
- al fine di agevolare il transito è consentito effettuare solo un semplice livellamento del materiale litoide d'alveo, senza modificare l'andamento plano-altimetrico del corso d'acqua;
- a lavori ultimati la pista di cantiere in alveo dovrà essere rimossa e le pertinenze demaniali interessate dai lavori dovranno essere ripulite e ripristinato lo stato originario dei luoghi, gli scavi realizzati in alveo ed in sponda dovranno essere opportunamente ritombati, dovrà essere ricostituito l'andamento del fondo alveo e delle sponde preesistenti, mantenendone invariata la quota altimetrica;
- è vietato l'accesso ed il transito in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.); resta in carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica degli operatori, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- sull'area di lavoro non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico ostituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento. Inoltre il richiedente dovrà realizzare e curare la chiusura degli accessi al cantiere e

sorvegliare il sito, in modo tale da impedire l'accesso a chiunque non sia autorizzato, rimanendo in capo al concessionario la diretta responsabilità di tutti i possibili danni che dovessero essere arrecati durante l'esecuzione dei lavori nei confronti di terzi;

- Il taglio delle specie arboree eventualmente presenti in sponda attiva dovrà avvenire evitando lo sradicamento delle ceppaie che sostengono le ripe ai sensi dell'art. 96 lett. c. del R.D. 523/1904;
- non sono ammesse recinzioni di cantiere in area interessata dalla laminazione delle piene;
- i lavori dovranno svolgersi in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
- il materiale sciolto proveniente dai lavori in alveo, potrà essere utilizzato localmente a fini idraulici per colmature di erosioni e/o depressioni entro i limiti demaniali del corso d'acqua a monte e valle dell'attraversamento.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016, constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- l'art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- l'art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- le Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006: "Norme in materia ambientale";
- D.G.R. n. 6-2173 del 30/10/2020: "Approvazione del documento recante indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n. 152/2006";
- la Legge Regionale n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022: Regolamento della Regione Piemonte recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi

canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14.";

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società SIGEMI S.r.L., con sede legale a Milano, Via Vittor Pisani n. 16, Partita IVA 12228800152, ad eseguire il ripristino dell' opera di protezione esistente in corrispondenza dell'attraversamento in subalveo del torrente Borbera dell'oleodotto San Quirico – Lacchiarella L01S DN 10", nei Comuni di Arquata Borbera e Vignole Borbera (AL), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere devono essere realizzate in conformità al progetto allegato all'istanza e le operazioni correlate devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. gli accessi all'alveo dovranno essere gestiti dal richiedente e sotto la sua diretta responsabilità, prevedendo idonei sistemi di chiusura, consentendone l'utilizzo solo agli aventi diritto, provvedendo alla chiusura degli stessi di notte, durante i giorni festivi, durante i periodi di non utilizzo, durante gli eventi di morbida e/o piena, ed in tutti quei casi in cui le concomitanti condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo, tali da non permetterne l'utilizzo in sicurezza. Al riguardo si dovranno costantemente controllare i bollettini di previsione meteo-idrologica della Regione Piemonte;
3. il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
4. ad ultimazione lavori dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi e si dovrà provvedere alla pulizia delle pertinenze demaniali interessate dal cantiere;
5. le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. è fatto divieto assoluto di asportare materiale litoide naturale fuori dall'alveo del torrente Borbera;
7. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di mesi 12 (dodici), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
8. SIGEMI S.r.L. dovrà comunicare al Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti, a mezzo PEC, all'indirizzo *tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it*, e con un preavviso di almeno 10 giorni, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il

nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni avute;

9. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti realizzati e dell'alveo e delle sponde, nei tratti in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
10. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
11. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario, o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
12. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera realizzata, dell'alveo e delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
13. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
14. il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori di ripristino, dovrà ottenere ogni ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme, in particolare, qualora durante i lavori intervenga la messa in secca anche parziale del corso d'acqua, dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico Provinciale ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera c) del regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Patrizia Buzzi

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli